

Gazzetta ufficiale

C 143

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
23 maggio 2013

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 143/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
---------------	--	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 143/02	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

2013/C 143/03	Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 maggio 2013, che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attività di pesca	3
---------------	---	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI


Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2013/C 143/04	Bando di concorso generale	5
---------------	----------------------------------	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 143/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6844 — GE/Avio) ⁽¹⁾	6
2013/C 143/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited) ⁽¹⁾	7
2013/C 143/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	8



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 143/01)

Data di adozione della decisione	2.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35103 (12/N)	
Stato membro	Italia	
Regione	Sassari	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Declaratoria della eccezionalità della moria causata da una virosi da OsHV — 1 µvar che ha interessato l'allevamento di ostriche dello Stagno di San Teodoro nel periodo marzo-giugno 2011	
Base giuridica	Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante «Disposizioni in materia di pesca» Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 85 dell'11 agosto 2009 «Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca (articolo 11, Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)»	
Tipo di misura	Singolo aiuto	Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l.
Obiettivo	Risarcimento dei danni provocati da calamità naturali, Calamità naturali o altri eventi eccezionali	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 0,11 milioni di EUR	
Intensità	80 %	
Durata	A partire dall'1.9.2012	
Settore economico	Acquicoltura	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale — Servizio pesca Via Pessagno 4 09126 Cagliari CA ITALIA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

22 maggio 2013

(2013/C 143/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2923	AUD	dollari australiani	1,3253
JPY	yen giapponesi	133,26	CAD	dollari canadesi	1,3315
DKK	corone danesi	7,4535	HKD	dollari di Hong Kong	10,0301
GBP	sterline inglesi	0,85570	NZD	dollari neozelandesi	1,5923
SEK	corone svedesi	8,5451	SGD	dollari di Singapore	1,6314
CHF	franchi svizzeri	1,2599	KRW	won sudcoreani	1 440,76
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	12,2836
NOK	corone norvegesi	7,4650	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9232
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5745
CZK	corone ceche	26,069	IDR	rupia indonesiana	12 619,13
HUF	fiorini ungheresi	289,06	MYR	ringgit malese	3,9047
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	53,254
LVL	lats lettoni	0,7002	RUB	rublo russo	40,3220
PLN	zloty polacchi	4,1784	THB	baht thailandese	38,511
RON	leu rumeni	4,3479	BRL	real brasiliano	2,6344
TRY	lire turche	2,3791	MXN	peso messicano	15,9251
			INR	rupia indiana	71,8070

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2013

che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

(2013/C 143/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo ⁽²⁾, misure che impongono riduzioni graduali dello sforzo di pesca.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

(4) L'innalzamento della soglia dal 6 % al 9 % è stato chiesto dall'Italia, sulla base di precedenti gare d'appalto e delle spese da queste risultanti, al fine di disporre di una dotazione finanziaria sufficiente per la gara d'appalto relativa al periodo 2013-2015.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, il contributo finanziario del Fondo europeo per la pesca per talune misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca non può superare il 6 % dell'aiuto finanziario dell'Unione assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato. Tuttavia, in base al predetto articolo, la soglia del 6 % può essere aumentata mediante decisione della Commissione.

(5) La crisi in cui versa la flotta in questione e il numero crescente di operatori economici che cessano l'attività di pesca in tale segmento della flotta impongono all'Italia di raggiungere e superare gli obiettivi di riduzione della capacità fissati nel programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, che sarà modificato dopo l'adozione della presente decisione.

(2) Il 19 ottobre 2012 l'Italia, avvalendosi del sistema informatico per lo scambio di dati, ha chiesto che la predetta soglia fosse portata al 9 % per le misure di aiuto da essa concesse per l'arresto temporaneo delle attività di pesca.

(6) La dotazione per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nel quadro del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con decisione C(2007) 6792 della Commissione del 19 dicembre 2007, è quasi esaurita e le assegnazioni aggiuntive dell'8 % previste dal regolamento (CE) n. 744/2008 ⁽³⁾ non sono più applicabili.

(3) La richiesta presentata dall'Italia riguarda il sostegno del Fondo europeo per la pesca a favore degli aiuti pubblici erogati ai pescatori e ai proprietari di pescherecci per misure di arresto temporaneo adottate sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, punto v), del regolamento (CE) n. 1198/2006 nell'ambito di piani di gestione, adottati a livello nazionale nel contesto delle misure di conservazione dell'Unione, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca. I piani di gestione nazionali per la flotta mediterranea dei pescherecci da traino adottati il 20 maggio 2011 comprendono, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del

(7) È quindi opportuno che il contributo finanziario del Fondo europeo per la pesca a favore di misure di arresto temporaneo a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, punti da i) a vi) del regolamento (CE) n. 1198/2006 sia aumentato fino a un massimo del 9 % dell'aiuto finanziario dell'Unione assegnato al settore della pesca in Italia.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per la pesca,

⁽¹⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1.

DECIDE:

Articolo unico

Per l'Italia, la soglia del 6 % prevista all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 per il contributo finanziario dell'Unione a favore di misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca può essere portata fino al 9 % dell'aiuto finanziario dell'Unione concesso a tale Stato membro con decisione C(2007) 6792 della Commissione, del 19 dicembre 2007, a condizione che l'importo del contributo finanziario dell'Unione eccedente la soglia del 6 % sia utilizzato esclusivamente per attuare misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, punto v), del

regolamento (CE) n. 1198/2006, nell'ambito dei piani di gestione adottati a livello nazionale il 20 maggio 2011 a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 per la flotta mediterranea dei pescherecci da traino.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013

Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
(EPSO)**BANDO DI CONCORSO GENERALE**

(2013/C 143/04)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il seguente concorso generale:

EPSO/AD/254/13 — Capo Unità* (AD 12)

Unità di «Disattivazione nucleare» (Ispra, Italia)

Centro comune di ricerca, Commissione europea

Il bando di concorso è pubblicato in 23 lingue nella Gazzetta ufficiale C 143 A del 23 maggio 2013.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO <http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/>

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6844 — GE/Avio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 143/05)

1. In data 13 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa General Electric Company («GE», USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Aviation Business of Avio SpA («Avio», Italia) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - GE: impresa diversificata che opera a livello mondiale nei settori manifatturiero, tecnologico e terziario con otto unità aziendali principali (GE Energy Management, GE Power & Water, GE Oil & Gas, GE Healthcare, GE Aviation, GE Transportation, GE Capital e GE Home & Business Solutions). GE Aviation, l'unità aziendale di GE interessata dalla concentrazione proposta, opera nella fabbricazione di componenti e motori per aerei commerciali e militari, turbopropulsori, turboalberi e sistemi meccanici per aeromobili, nonché nell'avionica,
 - Avio: opera a livello mondiale nella fabbricazione e nella prestazione di servizi nei seguenti comparti del settore aerospaziale: moduli di motori a reazione, manutenzione, riparazione e revisione, sistemi di controllo e automazione e sistemi elettrici. Gli attivi e le operazioni di Avio riguardanti il settore spaziale non rientrano nella concentrazione proposta.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6844 — GE/Avio, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 143/06)

1. In data 15 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Delta Air Lines, Inc («Delta», USA) e l'impresa Virgin Group Holdings Limited («Virgin Group», Isole Vergini britanniche) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Virgin Atlantic Limited («VAL», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Delta è una compagnia aerea internazionale la cui sede legale si trova negli Stati Uniti,
- Virgin Group è la holding di un gruppo di imprese che opera a livello mondiale nella fornitura di un'ampia gamma di prodotti e servizi, tra cui servizi di intrattenimento e trasporto,
- VAL è la holding indiretta di Virgin Atlantic Airways Limited, una compagnia aerea internazionale la cui sede legale si trova nel Regno Unito, e di Virgin Holidays Limited, un tour operator con sede nel Regno Unito che opera nella fornitura e nella distribuzione di pacchetti vacanze e prodotti correlati.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/C 143/07)

1. In data 15 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione MSD Capital, L.P. («MSD Capital», USA), controllata da Michael S. Dell («MD», USA), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Dell Inc. («Dell», USA) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- MD è il fondatore, il presidente e l'amministratore delegato di Dell,
- MSD Capital è la società d'investimento familiare di MD,
- Dell è un'impresa quotata in borsa che opera nei seguenti settori: progettazione, vendita, supporto e riparazione di hardware (compresi personal computer, stazioni di lavoro e server, prodotti per sistemi di rete e prodotti di memorizzazione), soluzioni imaging (comprese le stampanti), soluzioni di mobilità, display, software e servizi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

